

Prot. n. 32103/T-A11 del 29/06/2017

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo  
Rurale e della Pesca Mediterranea  
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale  
Servizio 3 - U.O. 2 Esercizio Venatorio  
Viale Regione Siciliana, 4600  
90145 PALERMO  
PEC: serviziopatrimoniofaunistico@pec.prsicilia.it  
e-mail: servizio3.uo2.svilupporurale@regione.sicilia.it

**Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.**

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E  
LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA  
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'  
Il Direttore  
*Dott.ssa Emi Morrone*



**Oggetto: Proposta di calendario venatorio per la stagione 2017-2018.**

*Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 – e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it)*

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 14465 del 09.06.2017, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

**SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA**

**Uccelli**

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nel documento "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU" (2001), ufficialmente adottato

dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri. Si è inoltre tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Ciò premesso, si ritiene che i tempi e le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo di diverse specie ornitiche non risultino coerenti con quanto indicato nel documento *“Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”*, e con le modifiche ed integrazioni introdotte dalla sopra richiamata nota ISPRA prot. n. 12006, e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenzia:

### **Apertura generale della caccia prima del 1° ottobre**

In merito alla possibilità di prevedere l'apertura della caccia al **Colombaccio** dal 2 al 10 settembre e dalla terza domenica di settembre (17 settembre 2017) sia alla **Quaglia** che al **Colombaccio**, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato le specie **Gazza** e **Ghiandaia**, per le quali in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento, e le specie **Tortora** e **Merlo** per le quali invece, in tutto il mese di settembre e con la medesima forma di caccia (appostamento), dovrebbe essere autorizzato il prelievo per un massimo di 3 giornate complessive, con carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

### **Tempi di chiusura della caccia**

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione pre-nuziale secondo il documento *“Key Concepts”*, dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione pre-nuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Porciglione, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Moriglione, Pavoncella**), a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide, al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio, Cesena e Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (nota allegata prot. n. 12006).

Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio.

Infine, per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") in virtù di una contrazione complessiva maggiore del 10% nel periodo 1990 - 2000 ("*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*", BirdLife International, 2004).

Recentemente le popolazioni nidificanti europee hanno mostrato un *trend* fluttuante e un declino nell'ambito dei Paesi della Comunità europea. Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

## **Specie cacciabili**

Visto lo stato di conservazione della specie e l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

### **Misure di conservazione per l'Anatra marmorizzata**

Il processo di colonizzazione spontanea della Sicilia da parte dell'Anatra marmorizzata, attualmente in corso, riveste un carattere di assoluta eccezionalità, considerata la rarità della specie. La circostanza che questo Anatide compaia regolarmente in alcune zone umide siciliane rappresenta un'occasione particolarmente favorevole per contribuire a migliorare lo stato di conservazione di una specie minacciata a livello globale. L'Anatra marmorizzata, infatti, rientra tra gli uccelli minacciati di estinzione a livello globale (classificata come Vulnerabile nelle Liste Rosse IUCN mondiali, e In Pericolo in quelle nazionali) ed è inserita nell'Allegato 3 della Convenzione di Berna e nell'Allegato 1 della Convenzione di Bonn. La specie è classificata come SPEC 1 (globalmente minacciata di estinzione, BirdLife International, 2004), è inserita tra le specie che richiedono particolari misure per la protezione degli habitat ai sensi della Direttiva 2009/147/CE ed è oggetto di un Piano d'azione europeo predisposto dall'UE. In Italia sino ad un recente passato è stata osservata in modo irregolare e generalmente con un basso numero di soggetti; a partire dal 1999 si è registrata la comparsa regolare di alcuni individui in corrispondenza di alcune piccole zone umide nel comprensorio di Mazara del Vallo, dove dal 2000 ha iniziato a nidificare con 1-2 coppie. Inoltre, a partire dal 2006 la specie ha cominciato a frequentare anche la Sicilia sud-occidentale, dove si sono accertati casi di nidificazione. Nel Piano d'azione nazionale per l'Anatra marmorizzata, redatto dallo scrivente Istituto nel 2007, tra le varie misure di conservazione previste rientrano alcune limitazioni dell'attività venatoria per ridurre il disturbo e il rischio di abbattimento legato alla somiglianza con altre specie cacciabili.

In particolare, nel piano è stata indicata l'opportunità di escludere l'Alzavola dall'elenco delle specie cacciabili e di posticipare l'apertura della caccia agli uccelli acquatici a fine ottobre in un'area sostanzialmente coincidente con l'ATC TP2 e nelle aree successivamente colonizzate (ATC RG2 e SR2). Si ritiene che tali misure, se recepite attraverso il calendario venatorio in esame, potrebbero favorire l'insediamento stabile dell'Anatra marmorizzata sul territorio regionale, determinando positive ricadute sullo stato di conservazione della specie in Europa, oltre ad effetti positivi su altre specie di prioritario interesse conservazionistico.

### **Mammiferi**

Il **Coniglio selvatico**, specie para-autoctona per il nostro Paese, raccoglie un forte interesse venatorio, specialmente in Sicilia, ma continua a ricevere scarsa attenzione sotto il profilo gestionale. La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di Coniglio selvatico deve essere modulata a livello locale, potendo variare sensibilmente le condizioni demografiche delle popolazioni nel tempo. Le principali misure adottabili sono:

- monitoraggio delle popolazioni (censimenti, raccolta di indici di abbondanza relativa, controllo dei carnieri annuali, verifiche sanitarie ecc.);
- pianificazione delle densità di popolazione ammissibili localmente;

- adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale;
- prevenzione dei danni alle colture mediante misure dirette e indirette;
- esclusione del ripopolamento, in particolare con esemplari allevati;
- realizzazione eventuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli nei territori circostanti compatibilmente con i generali obiettivi di gestione della specie.

Particolare importanza riveste la pianificazione del prelievo che dovrebbe essere realizzato a partire dai risultati del monitoraggio delle popolazioni e dall'analisi dei carniere realizzati negli ultimi anni e sulla base:

- dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di prelievi realizzati nella stagione venatoria precedente;
- dell'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza pre-caccia, indicativo del successo riproduttivo della popolazione;
- dell'evoluzione attesa degli effettivi all'inizio della stagione riproduttiva seguente.

Gli eventi catastrofici (Mixomatosi, M.E.V., avversità climatiche, ecc.) devono ugualmente essere presi in considerazione, fino ad indurre ove opportuno un'eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parte di essi (distretti, comuni ecc.).

Per quanto concerne l'anticipo dell'apertura della caccia nel mese di settembre, si evidenzia che il Coniglio selvatico in tale periodo ha già completato il ciclo riproduttivo in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva, tipico dei climi mediterranei, come confermato da dati sperimentali raccolti direttamente da questo Istituto. Tenuto tuttavia conto del possibile impatto indiretto dovuto al disturbo che la caccia al Coniglio può determinare su altre specie stanziali, si suggerisce di limitare il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre alle giornate previste per l'anticipazione della caccia alle specie ornitiche migratrici e di escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione di Lepre italiana e Coturnice siciliana. Infine, come evidenziato nel Piano d'Azione del Capovaccaio, redatto da codesto Istituto nel 2009, il prelievo del Coniglio selvatico nel mese di settembre può risultare particolarmente rischioso, se effettuato con l'impiego di munizioni contenenti piombo che possono causare fenomeni di saturnismo per il rapace. Si ritiene pertanto che dovrebbe essere vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo per la caccia al Coniglio selvatico, almeno per il mese di settembre, quando sono ancora presenti individui di Capovaccaio sul territorio siciliano.

Nel caso della **Volpe** sia il prelievo in forma vagante da parte di 1-3 cacciatori che la caccia in squadre organizzate, con l'ausilio dei cani da seguita, dovrebbe essere autorizzato nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale quindi a partire dal 1° ottobre.

#### **ATTIVITA' VENATORIA NELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE**

In conformità alla Direttiva Habitat (D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/03), si ritiene andrebbero escluse le immissioni di Starna, in quanto specie alloctona per la Sicilia. Inoltre anche le immissioni di Fagiano, specie para-autoctona per l'Italia, andrebbero escluse sia per prevenire la naturalizzazione della specie nell'isola, sia per prevenire la



possibile diffusione di gravi patologie comuni alla Coturnice e l'eventuale competizione interspecifica.

Infine si evidenzia che questo Istituto ritiene andrebbero escluse anche le immissioni di Coniglio selvatico sia perché gli esemplari allevati normalmente sono incrociati con la forma domestica, sia per ragioni di tipo sanitario. Per quanto concerne la corretta gestione della specie si rimanda alle indicazioni del precedente paragrafo.

## **FORME DI CACCIA**

Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi, come già previsto da codesta Amministrazione.

In linea generale la caccia vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

## **PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI**

A giudizio di questo Istituto l'attività di addestramento cani dovrebbe avere inizio non prima dei primi giorni di settembre in quanto precedentemente alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

## **MOBILITÀ DEL CACCIATORE**

La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratoria, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

La necessità di limitare la mobilità di chi pratica l'esercizio venatorio nei confronti dell'avifauna migratoria appare particolarmente evidente nel caso degli ATC che comprendono le piccole isole circumsiciliane; qui, in corrispondenza dei picchi di migrazione si possono verificare concentrazioni particolarmente elevate di cacciatori, con possibili conseguenze negative.


## **TESSERINO VENATORIO**

Ai sensi del comma 12bis, dell'art. 12 della Legge 157/92 e succ. mod. l'annotazione dei capi abbattuti dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 3).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI  
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO  
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

BA/lr  
Rif. Int. 28614/2017